

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

### L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

### E

### LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

L'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, di seguito denominata "**AGCM**" o "**Autorità**", in persona del suo rappresentante, Presidente Roberto Rustichelli, e la **Procura della Repubblica di Milano**, di seguito denominata "**Procura**", nella persona del suo Procuratore Dottor Marcello Viola, di seguito congiuntamente indicati come "**le Parti**",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", che ha istituito l'AGCM quale Autorità preposta alla tutela della concorrenza e del mercato;

VISTO l'articolo 21-*bis*, legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dall'articolo 35 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che riconosce all'AGCM la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato stesso;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il "Codice del consumo", e successive modifiche e integrazioni, in base al quale l'AGCM è individuata quale autorità preposta alla tutela dei consumatori;

VISTO l'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, che attribuisce all'AGCM il compito di rilasciare il *rating* di legalità;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante “attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno” che modifica la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, introducendo, *inter alia*, il potere per l'Autorità di effettuare ispezioni presso locali privati;

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 2-*quinquies*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a norma del quale “[s]e vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, siano conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, lettera a), della presente legge, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, l'Autorità può disporre ispezioni in tali locali, terreni e mezzi di trasporto [...]”;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 2-*sexies*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a norma del quale “[l]'accertamento ispettivo nei luoghi di cui al comma 2-*quinquies* del presente articolo può essere eseguito soltanto se autorizzato con decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove deve svolgersi l'accesso. Il decreto è notificato all'Autorità entro dieci giorni dall'emissione”;

VISTA, altresì, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e in particolare l'articolo 54;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto l'11 gennaio 2018 tra la Procura della Repubblica di Milano e l'Autorità;

VISTO inoltre il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'AGCM e la Guardia di finanza del 5 aprile 2024;

CONSIDERATA la necessità di massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché dell'azione a tutela del buon funzionamento del mercato e di adeguare la collaborazione tra le Parti al rinnovato quadro normativo;

RITENUTO dunque opportuno strutturare una collaborazione tra le Parti al fine di assicurare il più proficuo svolgimento delle predette attività di tutela, contrasto e prevenzione,

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Art. 1** **(Finalità)**

1. Con il presente Protocollo le Parti collaborano al fine di dare piena ed efficace attuazione alle norme richiamate nelle premesse in materia di scambio, tra le stesse, di informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza.

### **Art. 2** **(Ambiti di collaborazione)**

1. Gli ambiti in cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati:

I. procedimenti di cui agli articoli 14 e 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, agli articoli 27 e 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo” e di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con riferimento agli articoli 4 e 5 del Regolamento *Rating* di cui alla Delibera AGCM del 12 novembre 2012, n. 24075, come da ultimo modificato dalla delibera 28 luglio 2020, n. 28361;

II. richieste rivolte dalla Procura all'AGCM per l'acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell'Autorità;

III. richieste rivolte dall'AGCM alla Procura per l'acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei compiti dell'Autorità;

IV. trasmissione alla Procura, da parte dell'AGCM, degli esiti di attività d'indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano profili aventi rilievo penale.

### **Art. 3** **(Linee-guida per lo svolgimento della collaborazione)**

1. Con riferimento ai procedimenti istruttori di competenza dell'AGCM (procedimenti di cui all'articolo 2, punto I), la Procura può inviare all'Autorità, anche su richiesta di quest'ultima, copia delle richieste di applicazione di misure cautelari o delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dai conseguenti provvedimenti del giudice e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati che interessano in particolare il corretto funzionamento del mercato (quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti dagli articoli 353, 353-*bis*, 354 del codice penale), che incidono in misura rilevante sugli interessi economici dei consumatori (quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti dall'articolo 640 del codice penale, che per natura, impatto e dimensione della condotta riguardino la generalità dei consumatori) ovvero rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di *rating* di legalità, laddove riferiti alle imprese o alle persone fisiche alle stesse riconducibili. Le trasmissioni e le richieste possono riguardare anche altri atti investigativi, ove ostensibili.

Qualora gli elementi trasmessi riguardino notizie, atti o documenti coperti da segreto istruttorio, come tali indicati dalla Procura, l'AGCM si impegna a garantire la segretezza di tali informazioni nei riguardi dei terzi e la loro eventuale ostensione avverrà nei modi e nei tempi previamente concordati con la Procura.

2. Nei casi in cui la Procura, anche tramite gli Uffici di Polizia Giudiziaria operanti presso di essa, rivolga all'AGCM richieste di informazioni ovvero richieste di documentazione, volte a conoscere eventuali attività espletate o provvedimenti resi dall'Autorità in relazione al caso oggetto di indagine (richieste di cui all'articolo 2, punto II), l'AGCM trasmette tempestivamente le informazioni ovvero la documentazione richiesta. Tali richieste potranno riguardare anche la fase pre-istruttoria e documentazione inerente la domanda di clemenza depositata da un'impresa laddove le Parti, previa tempestiva informativa, si coordinano al fine di salvaguardare l'efficacia delle rispettive indagini. La Procura potrà altresì richiedere all'AGCM informative su tematiche di particolare interesse affrontate nell'ambito della sua attività di *enforcement*.

3. In tutti i casi in cui dall'attività istruttoria e/o ispettiva dell'AGCM, fuori dai casi di comunicazioni anonime, emergano condotte aventi rilievo penale, l'AGCM ne trasmette comunicazione senza indugio alla Procura, comunicando lo stato del procedimento, i tempi attesi di conclusione dello stesso e, successivamente, gli esiti dei propri accertamenti, corredati dagli atti istruttori, al fine di consentire un tempestivo avvio delle indagini (trasmissione di atti da parte dell'AGCM ai sensi dell'articolo 2, punto III). In questi casi le Parti concorderanno, se necessario, le modalità di intervento più opportune al fine di non compromettere il c.d. effetto sorpresa delle attività giudiziarie o amministrative.

In particolare, nell'ambito della propria attività di vigilanza in materia di concorrenza, l'AGCM informa tempestivamente la Procura delle domande di clemenza ricevute da cui emergano fatti delittuosi contro la Pubblica Amministrazione, procedendo ad un coordinamento al fine di salvaguardare l'efficacia del programma di clemenza e la speditezza delle indagini penali e al fine di mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria ogni elemento utile per valutare le condotte successive al fatto, poste in essere dalle imprese e dai singoli individui.

#### **Art. 4**

#### ***(Autorizzazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287)***

1. L'Autorità, ove intenda svolgere ispezioni presso locali, terreni e mezzi di trasporto di soggetti diversi da imprese e associazioni di imprese soggetti alla competenza territoriale della Procura, informa il Procuratore della Repubblica e richiede autorizzazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, comunicando la data di possibile inizio delle ispezioni e l'eventuale richiesta di collaborazione della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. A tale fine, l'Autorità trasmette copia del proprio provvedimento ispettivo con cui specifica l'oggetto e lo scopo degli accertamenti, le ragioni per le quali si ritiene necessario effettuare ispezioni presso locali privati, nonché copia del provvedimento di avvio.

3. Il Procuratore della Repubblica, ricevuto il provvedimento ispettivo e accertato che le misure richieste non siano arbitrarie e sproporzionate, anche in considerazione della gravità della presunta infrazione, dell'importanza della prova richiesta, del coinvolgimento dell'impresa interessata e della ragionevole probabilità che le prove in questione siano nei locali privati per i quali è chiesta l'autorizzazione, autorizza con decreto motivato l'Autorità, eventualmente insieme ai militari della Guardia di finanza.

4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il decreto di cui al comma 1 è notificato all'Autorità entro dieci giorni dall'emissione e, in ogni caso, in tempo utile per consentire l'inizio delle ispezioni nella data indicata dall'Autorità.

5. L'Autorità informa tempestivamente la Procura qualora dallo svolgimento delle ispezioni dovessero emergere ipotesi di reato e, in ogni caso, al termine delle ispezioni, riferisce alla Procura, direttamente o tramite la Guardia di finanza, circa l'esito delle operazioni autorizzate, fornendo resoconto dell'attività ispettiva svolta.

#### **Art. 5** ***(Referenti per la collaborazione)***

1. Referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:

a. per l'AGCM:

- sul piano programmatico: il Presidente;
- sul piano operativo: il Segretario Generale;

b. per la Procura:

- sul piano programmatico: il Procuratore;
- sul piano operativo: il Procuratore aggiunto con delega alla Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 6** ***(Modalità attuative)***

1. Sulla base delle Linee-guida di cui all'articolo 3, le Parti predispongono e diramano istruzioni operative per i propri Uffici al fine di garantire la massima collaborazione reciproca.

Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Protocollo anche con ricorso a strumenti informatici e promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

2. Le Parti si impegnano ad incontrarsi almeno a cadenza annuale per fare il punto sull'attuazione del Protocollo.

#### **Art. 7** ***(Comunicazioni)***

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per la Procura: *procuratore.procura.milano@giustiziacert.it*
- per l'Autorità: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*.

**Art. 8**  
***(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)***

1. Il presente Protocollo ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è soggetto a tacito rinnovo. Esso potrà essere integrato o modificato di comune accordo in ogni momento.
2. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

**Art. 9**  
***(Oneri finanziari)***

1. Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

**Articolo 10**  
***(Sicurezza delle informazioni e privacy)***

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio e del segreto d'ufficio, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida attuative del Garante per la protezione dei dati personali.

**Articolo 11**  
***(Disposizioni finali)***

1. Il presente Protocollo sostituisce il Protocollo dell'11 gennaio 2018.

Li 30.01.2025

Per l'AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Il Presidente  
*Roberto Rustichelli*

Per la PROCURA DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore  
*Marcello Viola*